

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09632/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2024, proposto da

Deborah Lombardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Agostino Mastronardi, Gianfranco Bianco, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 8.6.2023 n. 107 sulla definizione delle "modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata" nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.1);

- 2) dell'Avviso del MIM del 29.12.2023 n. 79720 relativo alle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.2);
- 3) dell'atto contenente i cento quesiti forniti da Formez PA nella parte relativa ai quesiti nn. 1 e 64 validati dal Comitato Scientifico di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 con le quattro opzioni di risposta di cui solo una ai sensi dell'art. 6 punto a) del Bando (DM n. 107/2023) avrebbe dovuto essere corretta;
- 4) dell'Avviso del MIM del 7.5.2024 n. 64933 (Doc.3) di pubblicazione degli esiti della prova scritta nella parte lesiva alla ricorrente;
- 5) dell'Avviso del MIM del 29.5.2024 n. 76336 (Doc.4) di pubblicazione della rettifica degli esiti della prova scritta nella parte lesiva al ricorrente;
- 6) del verbale ove esistente della commissione esaminatrice con cui è stato determinato l'esito della prova scritta della ricorrente;
- 7) dell'Avviso del MIM del 10.6.2024 n. 82842 (Doc.5) relativo all'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 (Doc.5bis) e dell'Avviso del MIM del 1.7.2024 n. 9773 (Doc.5ter) relativo al corso intensivo di formazione nelle parti lesive alla ricorrente;
- 8) della Graduatoria con la valutazione dei titoli del 31.7.2024 nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Doc.6);
- 9) del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.7-8);
- 10) dell'Avviso del MIM del 9.8.2024 n. 124319 relativo a n. 519 posti vacanti e

disponibili di Dirigente Scolastico nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.9);

11) del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 19.8.2024 n. 2206 di rettifica della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.21-22);

12) dell'Avviso del MIM del 22.8.2024 relativo all'assegnazione ai ruoli regionali A.S. 2024/2025 (Doc.23) nella parte lesiva alla ricorrente;

13) del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 13.8.2024 n. 177 (Doc.24) nella parte lesiva alla ricorrente;

14) dell'Avviso del MIM del 28.8.2024 n. 130296 relativo all'affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 (Doc.26); 15) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria definitiva del 19.8.2024 nella posizione n. 400 ovvero la diversa posizione ritenuta spettante

NONCHE' PER LA CONDANNA del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento della somma mensile di € 3.771,00 ovvero quel maggiore o minore importo ritenuto di Giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a far data dal 1.9.2024 e sino alla immissione a ruolo come Dirigente Scolastico a titolo di risarcimento del danno ingiusto subito in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Ritenuto* che - impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni sollevate sui profili di difetto delle condizioni di proposizione del ricorso, anche riguardo alla sussistenza dell'interesse - ad una delibazione propria della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, in quanto il ricorso non presenta apprezzabili profili di *fumus*, in relazione alle censure dedotte, alla stregua dei precedenti di questa Sezione (*cfr. ex multis*, da ultimo ordinanze di questa sezione n. 4585/2024, n. 4509/2024), cui si rinvia per i contenuti;

*Ritenuto* quanto alle ulteriori doglianze, anche da ultimo argomentate da parte ricorrente, sulla illegittimità della graduatoria in relazione alla indicazione di candidati non aventi titolo in base alla legge e al bando per partecipare alla procedura di reclutamento straordinaria indetta con il DM n. 107/2023, il Collegio rileva che quanto dedotto sulla insussistenza di titoli di candidati non risulta adeguatamente comprovato da concreta e congrua prova, risultando sommarie e ipotetiche le argomentazioni sulle contestate posizioni di altri candidati;

*Ritenuta*, riguardo alla contestata formulazione dei quesiti e alla correttezza delle risposte, l'ascrivibilità alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (*cfr. Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, idem, 26 gennaio 2022, n. 531*), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...*sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche*

*degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

*Considerato* che pertanto, al riguardo, non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute (con la indicazione di risposte c.d.distrattori, unitamente alle uniche sicuramente corrette), in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare; in merito alla formulazione del quesito contestato non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un concreto e congruo principio di prova in ordine alla erroneità dello stesso, né una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2302/2022);

*Ritenuto*, quanto al *periculum*, che il pregiudizio dedotto non risulta grave o irreparabile, anche tenendo conto della impregiudicata possibilità, in ogni caso, in caso di esito positivo del merito, di disporre da parte del Collegio l'adozione di prove suppletive o altre misure ripristinatorie in favore della ricorrente (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 2693/2024 e n. 4129/2024);

*Ritenuto*, pertanto, di dover respingere l'istanza di misura cautelare;

*Ritenuto*, quanto alle spese, di rinviare la relativa statuizione all'esito della definizione del merito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**